

IL TRATTAMENTO DI PENSIONE AI SUPERSTITI O DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA'

L'argomento, per ovvi motivi, non è piacevole e non si vorrebbe mai affrontare, ma scaturisce da una inevitabile tappa della nostra vita. Conoscerne almeno gli elementi di base diventa necessario per non essere sopraffatti dagli eventi. La materia è molto vasta e intrisa da mille codicilli ed insidie burocratiche. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'argomento poniamoci a priori una serie di quesiti per agevolare la comprensibilità. Nel proseguo si intende dare indicazioni su quanto successivamente ciascuno voglia approfondire in funzione dell'evoluzione legislativa e delle leggi vigenti al momento dell'evento. In verità le varie organizzazioni, associazioni e gli stessi Istituti previdenziali sono molto disponibili. I quesiti, più evidenti e ricorrenti, riguardano:

- Che cos'è la PENSIONE AI SUPERSTITI o di REVERSIBILITA'?
- Chi sono I BENEFICIARI?
- A quanto ammonta la quota spettante al superstite?
- In che consiste il "Cumulo pensione con altri redditi del superstite"?
- La domanda e la decorrenza;
- Eventuale ricorso.

1. **LA PENSIONE AI SUPERSTITI** è quella che spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte del lavoratore assicurato o pensionato. Prende il nome di **REVERSIBILITA'** nel caso di decesso di un pensionato o di **PENSIONE INDIRECTA** se il deceduto aveva almeno 15 anni di contributi (da verificare nel prossimo futuro) o era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la data di morte. La materia è regolata dalle leggi 1092/73, dalla L. 335/95 e successive ad integrazioni e/o varianti.

2. **BENEFICIARI**

a. Il coniuge

- Anche se separato (**anche "per colpa"**) e non risposato, solo se il Tribunale ne ha stabilito il diritto agli alimenti.
- Divorziato, purché titolare di assegno di divorzio e non risposato; se il dante causa si è risposato dopo il divorzio ed il secondo coniuge è ancora in vita, in tal caso, le quote di pensione spettanti al 1° ed al 2° coniuge devono essere stabilite dal Tribunale (L. 74/1987). *In particolare: in caso di nuove nozze al coniuge superstite viene revocata la pensione di reversibilità, ma ha diritto alla liquidazione di una doppia annualità pari a 26 volte l'importo della pensione percepita alla data del nuovo matrimonio. Eventuali figli minori che percepivano la pensione di reversibilità insieme al coniuge superstite, hanno diritto ad un aumento della loro quota. E' necessario presentare all'Istituto competente (Inps o Inpdap) la documentazione del matrimonio del genitore superstite.*

b. **I figli** (legittimi, illegittimi, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla morte del genitore siano: minori di 18 anni, studenti di scuola media superiore di età compresa tra 18 e 21 anni senza attività lavorativa ed a carico del vedovo o vedova, universitari per il corso legale di laurea e, comunque non oltre il 26° anno di età, a carico del genitore e senza attività lavorativa e figli inabili di qualunque età a carico del genitore.

c. **I nipoti minori**, purché a carico del nonno/a deceduto/a, e sia stata accertata l'indigenza economica del giovane e se non è orfano, è necessario dimostrare l'impossibilità del mantenimento da parte di entrambi i genitori.

- d. **I genitori, in mancanza di figli o nipoti**, che alla morte del pensionato/a abbiano almeno 65 anni, siano inabili al lavoro, risultino a carico del deceduto/a e che non siano titolari di trattamento minimo di pensione, aumentato del 30%.
- e. **I fratelli celibi e le sorelle nubili**, nel caso di mancanza di coniuge, figli, nipoti e genitori cui sopra, purché inabili al lavoro, anche se minori, risultino a carico del deceduto e non siano titolari di trattamento minimo maggiorato del 30%.
- f. **Sono considerati a carico** i figli o nipoti, gli equiparati maggiorenni studenti o inabili in stato di bisogno, non autosufficienti e, comunque, i figli maggiorenni inabili aventi diritto alla pensione di invalido civile o maggiorenni invalidi titolari di indennità di accompagnamento.

3. QUOTE DI PENSIONE SPETTANTI (rispetto alla pensione spettante al deceduto/a nel momento del decesso)

- a. Al Coniuge: non risposato **60%**; con un figlio minore **80%**; con due o più figli **100%**;
- b. Al figlio o nipote (se non esistono figli) superstite **70%**; ad entrambi due figli **80%**; a tre e più figli **100%**;
- c. Al genitore **15%**, a due genitori **30%**;
- d. Al fratello o sorella **15%**, a due **30%**, a tre **45%**, quattro **60%**, cinque **75%**, sei **90%**.

La somma delle quote pagate ai superstiti non può superare la pensione spettante al deceduto.

4. CUMULO PENSIONE AI SUPERSTITI CON ALTRI REDDITI

Se il superstite possiede altri redditi (affitti, altre pensioni etc.), la pensione, calcolata come sopra, viene ridotta del:

- a. **25%** se il superstite ha un reddito **tre volte il trattamento minimo anno lordo, che per il 2011 era di € 6076x3 = € 18229,77**;
- b. **40%** se il reddito è **quattro volte il succitato trattamento minimo e cioè € 24306,36**;
- c. **50%** se il predetto è **cinque volte il predetto e cioè € 30382, 95**.

La regola non si applica ai figli minori, studenti ed inabili. Inoltre è da puntualizzare che **non costituiscono reddito: il trattamento di fine rapporto, la 1^a casa se il superstite la abita, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, la pensione di reversibilità e qualsiasi altra pensione di reversibilità goduta dall'interessato.**

I CASI D'INCOMULABILITA' o DI CESSAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' sono tantissime che non è Possibile una elencazione compiuta perche intrisi di cavilli legali che non è il caso di elencare in questa sede.

- 5. **DOMANDA E DECORRENZA**: La domanda deve essere compilata su un modulo predisposto dall'INPS o INPDAP a cui vanno allegati tutti i documenti richiesti dall'Ente di previdenza. La pensione **decorre dal primo giorno successivo alla morte dell'assicurato**, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
- 6. **RICORSO**: in caso di rifiuto da parte dell'Ente è possibile presentare ricorso entro **90 giorni dalla data di ricezione della lettera di rifiuto**. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere trasmesso con ricevuta di ritorno all'Ente interessato o presentato agli sportelli dello stesso o presentato tramite uno degli Enti Patronati riconosciuti dalla legge.

Antonino VASILE